



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA S. CECILIA

00187 ROMA - Via dei Greci, 18 C.F. 80203690583

Tel 063609671-2-3 Fax 0636001800

www.conservatoriosantacecilia.it

Prot. n. 6965/AG4
Del 21/07/2016

Regolamento per le elezioni del Direttore
Approvato con modifiche - delibera presidenziale del 19.07.2016
in conformità al parere favorevole del C.A.

Art. 1
(Indizione delle elezioni)

Le elezioni del Direttore sono indette dal Presidente in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto, emanato entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Il decreto di cui al comma 1, pubblicato all'albo e sul sito web del Conservatorio, fissa la data delle elezioni, che devono avere luogo in un periodo non antecedente i sei mesi dalla scadenza del mandato del Direttore in carica, e specifica il calendario degli adempimenti, compresa la data dell'eventuale ballottaggio, le modalità di presentazione delle candidature, l'ordine e l'organizzazione delle operazioni elettorali.

Di norma le elezioni si svolgono nell'ambito di due giornate lavorative, una per il primo turno e una per l'eventuale ballottaggio, che deve avere luogo entro le settantadue ore successive il giorno del primo turno.

Art. 2
(Elettorato passivo)

Fino all'adozione del Regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della legge 21.12.1999 n. 508, possono concorrere all'elezione per la carica di Direttore del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" i docenti con contratto a tempo indeterminato anche di altre istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, che oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 6 comma 3 dello Statuto, e un'anzianità di servizio nei ruoli dei Conservatori Statali di almeno 15 anni:

- a) non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena;
- b) non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
- c) non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi quindici anni.

I requisiti richiesti, da dichiarare secondo le modalità previste dal decreto di indizione, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

La verifica dei requisiti è effettuata dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 4.

La presentazione delle candidature deve avere luogo entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Art. 3
(Elettorato attivo)

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Conservatorio spetta:

AN.

- a) ai docenti di prima e seconda fascia titolari in organico presso il Conservatorio di Santa Cecilia;
- b) ai docenti titolari di cattedra e agli accompagnatori al pianoforte con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio presso l'Istituzione;
- c) ai docenti di prima e seconda fascia con contratto di lavoro a tempo determinato annuale su cattedra e posti vacanti;
- d) ai docenti titolari del Conservatorio di "Santa Cecilia" collocati in posizione di comando presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ovvero incaricati della Direzione di altri Conservatori.

Il decreto di indizione delle elezioni prevede le modalità di pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e delle operazioni ad esse connesse.

*Art. 4
(Commissione di Garanzia)*

La Commissione di Garanzia è costituita da tre docenti che abbiano almeno 15 anni di servizio in ruolo, nominati con apposito provvedimento del Presidente, su designazione del Collegio dei Professori, che deve avvenire non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Il Collegio dei Professori individua anche due membri supplenti che subentrano, nel caso, in base alla maggiore anzianità di servizio nei Conservatori e, in caso di ulteriore parità, in base alla maggiore anzianità di servizio in sede, e in caso di ulteriore parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica.

I componenti della Commissione di Garanzia devono dichiarare all'atto dell'elezione di non volersi candidare e, se candidati, decadono.

In mancanza di designazione ovvero in caso di decadenza di uno o più componenti, la Commissione è nominata ovvero integrata con provvedimento del Presidente del Conservatorio.

La Commissione è presieduta dal docente più anziano in ruolo.

La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore Amministrativo partecipa con funzioni di segretario verbalizzante e può esprimere pareri.

La Commissione di garanzia provvede ai seguenti adempimenti:

1. verifica, entro il ventunesimo giorno antecedente la data delle elezioni, l'ammissibilità delle candidature in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
2. emette i provvedimenti di dichiarazione di inammissibilità delle candidature o di esclusione dei candidati, che sono affissi all'albo del Conservatorio e pubblicati sul sito web il giorno successivo alla conclusione dei lavori di verifica, di cui al punto 1;
3. esamina eventuali ricorsi da presentare entro cinque giorni dalla pubblicazione di cui al punto 2, secondo le modalità previste nel decreto di indizione, adottando senza indugio i dovuti provvedimenti;
4. decide in via definitiva sull'attribuzione dei voti contestati sia al primo turno che all'eventuale ballottaggio entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini di cui all'art. 10;
5. esamina, entro le ventiquattro ore successive alla stessa, dietro segnalazione del Direttore Amministrativo, eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultano nell'elenco degli aventi diritto al voto, adottando i dovuti provvedimenti.

*Art. 5
(Seggio elettorale)*

Il seggio elettorale è costituito da tre docenti aventi diritto all'elettorato attivo, nominati con apposito provvedimento del Presidente su designazione del Collegio dei Professori, che individua anche due membri supplenti che subentrano, nel caso, in base alla maggiore anzianità di servizio nei

A.V.

Conservatori e, in caso di ulteriore parità, in base alla maggiore anzianità di servizio in sede, e in caso di ulteriore parità, in base alla maggior anzianità anagrafica, entro i termini e con le stesse modalità di cui all'art. 4.

Il seggio elettorale presiede alle operazioni di voto ed è presieduto dal più anziano in ruolo.

Ai componenti del seggio di applicano le stesse incompatibilità previste per i componenti della Commissione di Garanzia. Le cariche di componente il seggio elettorale e della Commissione di Garanzia sono tra loro incompatibili.

Il seggio elettorale provvede ai seguenti adempimenti:

1. acquisisce dall'Amministrazione, sia al primo turno che per l'eventuale ballottaggio, tutti i materiali necessari per le elezioni. In particolare al seggio deve essere consegnato:
 - a) L'elenco degli elettori;
 - b) un numero di schede pari al numero degli elettori che verranno timbrate e siglate dall'intero seggio elettorale;
 - c) n. 1 urna elettorale di cartone che viene sigillata dal seggio pubblicamente;
 - d) materiale di cancelleria;
 - e) n. 10 schede sigillate, ciascuna conservata in una distinta busta per eventuali sostituzioni;
2. Procede preventivamente alla vidimazione e al controllo delle schede elettorali;
3. garantisce il diritto di voto, la sua regolarità e segretezza, entro i termini temporali previsti dal decreto di indizione;
4. procede alla conta dei voti, sia nel primo turno che nell'eventuale ballottaggio.

Le schede elettorali, i moduli dei verbali, i tabulati degli aventi diritto al voto e tutte le scritturazioni sono predisposte dall'Amministrazione del Conservatorio. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione dell'Istituzione e devono essere apposti il timbro del Conservatorio e le sigle dei tre componenti il seggio elettorale.

Nelle schede elettorali i nominativi dei candidati saranno disposti secondo l'ordine determinato a seguito di estrazione, coincidente con l'ordine di presentazione delle candidature nel Collegio dei Professori appositamente convocato, di cui al successivo articolo.

Le operazioni elettorali sono verbalizzate da un segretario nominato dal direttore amministrativo tra gli assistenti amministrativi, preferibilmente di ruolo.

Art. 6 (Pubblicità)

Le candidature ammesse, i relativi curricula ed elenchi titoli e gli eventuali programmi, questi ultimi se tempestivamente trasmessi alla Direzione Amministrativa, sono affissi all'albo del Conservatorio e pubblicati nel sito web dell'Istituto, e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

I candidati, al fine di esporre il proprio programma e rispondere anche ad eventuali domande di chiarimento, avranno modo di incontrare i docenti del Conservatorio, in un'apposita riunione del Collegio dei Professori, che sarà convocato almeno una settimana prima della data delle elezioni, coordinata dai tre docenti facenti parte della Commissione di Garanzia.

Art. 7 (Modalità di voto)

Il voto è personale, diretto e segreto.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, in apposita urna, all'uopo predisposta, nell'ambito di un giorno lavorativo.

A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, recante i nominativi dei candidati, aperta e che deve riportare sul frontespizio l'indicazione dell'Istituzione, il timbro del Conservatorio e le

